



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 marzo 2021

Prot.708/GE/ff

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Oggetto: Credito di imposta per i canoni di locazione delle sedi istituzionali degli Ordini territoriali

Grazie alla puntuale indicazione dell'Ordine di Treviso Vi segnaliamo che l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 169 del 10 marzo 2021, ha chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche gli enti pubblici non economici, quali i Consigli nazionali degli Ordini professionali e gli Ordini territoriali.

Il comma 4 del citato articolo 28 ha esteso infatti l'ambito di applicazione del credito d'imposta in oggetto agli enti non commerciali, in relazione ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. L'Agenzia delle entrate ha ora precisato che l'agevolazione spetta indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente non commerciale.

Pertanto, gli Ordini professionali possono avvalersi del credito d'imposta di cui al citato articolo 28 per i canoni di locazione relativi all'immobile adibito a sede istituzionale riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Si ricorda che il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione ed è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 (par. 3), aveva anche precisato che *“Nel caso in cui l'ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d'imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma.”*

Come chiarito infine dall'Agenzia, a proposito degli enti non commerciali che non dispongono di partita IVA, *“il credito d'imposta va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'IVA, in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto”*.

Nella circolare allegata (pag 15) è indicato come utilizzare il credito nello specifico con il codice 6920, circa la modalità di compilazione dei campi riferiti al detto codice si allegano le istruzioni nelle quali viene indicato di riportare l'anno di riferimento. In ogni modo, per il recupero del credito di imposta, Vi preghiamo di fare riferimento ai Vostri consulenti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)

All.: - circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 6 giugno
- risposta a interpello n. 169 del 10 marzo 2021
- istruzioni per la compilazione